ALLEGATO A
(Art.6, comma 3, lettera a))

REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI DELLE AREE E DELLE STRUTTURE TURISTCO NATURISTE

Art. 1
(Caratteristiche tecniche degli apprestamenti e delimitazioni delle aree e delle strutture naturiste)

1. Al fine di evitare la promiscuità degli spazi, le aree pubbliche destinate alla pratica del turismo naturista osservano le seguenti prescrizioni:
a) le recinzioni e le separazioni fisiche e visive sono appropriate sotto il profilo estetico, ecologico e di impatto ambientale;
b) la separazione fisica e visiva è funzionale all'obiettivo di garantire la privacy dei naturisti e può avere anche caratteristiche di parzialità, in considerazione della morfologia dei luoghi, in particolare laddove esiste già una schermatura naturale; in mancanza di una schermatura naturale visiva o in caso di luoghi non idoneamente appartati, è collocata un'apposita delimitazione con specifica segnalazione, secondo le caratteristiche tecniche e grafiche di cui all'allegato B del presente regolamento, che attesta la presenza, a idonea distanza, di area naturista;
c) ove possibile, è da considerare preferibile una recinzione realizzata con piante autoctone; le recinzioni possono prevedere anche schermature mediante teli frangivento di altezza pari ad almeno metri 1,5 ancorati con pali di infissione in legno, facilmente rimovibili e, per le zone di particolare pregio ambientale, con carattere di amovibilità;
d) in caso di spiagge lacustri e fluviali, le schermature sono posizionate lateralmente a partire da metri 5 dalla battigia, prevedendo che la stessa si arresti al limite della fascia di libero transito nonché sul lato nord;
e) sono ritenute idonee anche recinzioni consistenti in stuoie di canna o teli ombreggianti;
f) tutti i materiali utilizzabili sono a scarso impatto ed eco-compatibili.
2. Al fine di rispettare i criteri di cui al comma 1, il comune nel cui territorio si intendono insediare attività destinate al turismo naturista in ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici locali, quali spiagge lacustri o fluviali, boschi e parchi, si avvale della collaborazione di strutture e dipartimenti nazionali o regionali competenti in materia di difesa del suolo e foreste, per il necessario supporto alla scelta più idonea per il rispetto ambientale e paesaggistico dell'area considerata.
3. Nella definizione dei sistemi di schermatura visiva e di separazione e delimitazione delle aree destinate alla pratica del turismo naturista sono considerati anche gli elementi naturali, i vincoli e le prescrizioni che connotano le aree o siti di importanza comunitaria (SIC) o appartenenti al sistema regionale "Rete Natura 2000", in applicazione della Direttiva 92/43/CEE (cd.direttiva "Habitat") del 21 maggio 1992; in tal caso, il comune può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti all'applicazione delle pertinenti normative comunitarie.
4. Per le aree private di cui all'articolo 5 della l.r. 21/2015, valgono le seguenti disposizioni:
a) i criteri previsti al comma 1 si applicano alle strutture miste o proprie, ovvero alle strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere, agrituristiche o di complessi ricettivi all'aperto, se compatibili con le disposizioni normative per queste vigenti in materia urbanistica e di turismo;
b) le aree e altri ambienti privati all'aperto, organizzati per attività ludico-ricreative, sono assoggettate ai criteri di cui al comma 1, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché dei regolamenti tecnico-edilizi comunali.

Art. 2.
(Spazi e locali destinati alla cura e al benessere nelle aree private naturiste)

1. Gli spazi e i locali destinati alla cura e al benessere psico-fisico degli ospiti nelle aree private naturiste organizzate in strutture ricettive, sono conformi alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza, assicurano un'adeguata illuminazione e idonei ricambi d'aria, ai sensi delle norme europee UNI e sono dotati di spazi e servizi accessori quali bagni e spogliatoi, suddivisi per sesso, di cui almeno uno attrezzato per disabili motori. E' garantito, inoltre, un indice di affollamento in relazione alle funzioni/attrezzature offerte pari ad almeno metri quadrati 4 per utente ed una superficie utile calpestabile, al netto di murature, pilastri, tramezzi, porte, finestre ed eventuali scale interne, non inferiore a metri quadrati 20. L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito in maniera idonea a garantire un ingresso rapido nell'area.
2. I locali di cui al comma 1, suddivisi per destinazione, presentano i seguenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi:
2.1 – AREA FITNESS: area dove possono essere praticate in modo auto gestito attività con o senza l'ausilio di attrezzi. In essa non é obbligatoria la presenza di una figura dotata di specifica professionalità legalmente riconosciuta, fatto salvo l'obbligo del gestore di esporre, in tutti i locali dell'area, idonea comunicazione. L'ospite che usufruisce del servizio é tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale afferma di conoscere il normale utilizzo delle macchine e delle attrezzature presenti nella sala destinata al fitness, di farne uso abituale e di essere informato sulle eventuali controindicazioni. Nell'area fitness possono essere presenti le seguenti attrezzature:
a) tapis roulant;
b) cyclette;
c) step;
d) vogatore;
e) ellittica;
f) panca reclinata;
g) bilancere con manubri/pesi;
h) macchine polifunzionali;
i) spalliera;
l) tatami per streching.
2.2 – AREA RELAX: area destinata al relax e al benessere generale della persona, distinta in due zone principali:
2.2.1: ZONA UMIDA, ove possono essere previsti i seguenti impianti:
a) piscina interna riscaldata;
b) cascate, idromassaggi e giochi d'acqua;
c) vasca idromassaggio pluriposto;
d) percorso Kneipp;
e) doccia scozzese;
f) doccia emozionale;
g) pozzo acqua fredda.
2.2.2: ZONA SECCA, ove possono essere previste le seguenti attrezzature e impianti:
a) grotta di sale;
b) divano riscaldato;
c) lettino riscaldato;
d) chaise longue.
Il buon funzionamento e il controllo dell'area e delle attrezzature sono garantiti da ripetuti controlli giornalieri da parte del personale dell'area naturista, finalizzati a tutelare la salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attrezzature nonché dei lavoratori addetti.
2.3 – AREA PER PRESTAZIONI E TRATTAMENTI ESTETICI SPECIALISTICI: area destinata al benessere psico-fisico della persona dove vengono esercitate le prestazioni e i trattamenti estetici

disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), nonché dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, come modificato dal decreto 15 ottobre 2015, n. 206) e dalla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n 1 – Disciplina dell'attività di estetista) ed eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente é quello di mantenerlo in buone condizioni, nonché di migliorarne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi. Tale attività é svolta attraverso l'attuazione di tecniche manuali oppure attraverso l'utilizzazione degli apparecchi per uso estetico; rientrano nelle attività del presente comma le saune e i bagni a vapore (cd. "bagni turchi"). Tali prestazioni sono effettuate in spazi specificatamente dedicati secondo le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Per le attività dedicate al benessere generale, ossia ai trattamenti bio naturali del benessere, se non estese ad attività mediche e di estetista, il titolare o gestore dell'attività può avvalersi delle prestazioni professionali liberamente esercitate dagli operatori del benessere, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), purché le apparecchiature in uso siano dotate delle previste certificazioni di sicurezza e siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli. A tal fine, viene individuato un responsabile, che può coincidere con la figura del titolare della struttura ricettiva, con compiti di coordinamento e di controllo sul corretto funzionamento della struttura nel suo complesso.
4. Le attività e le prestazioni volte alle cure termali sono esercitate ai sensi della legge 24 ottobre 2000, n 323 (Riordino del settore termale).
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere esercitate anche all'interno di aree o altri ambienti privati all'aperto, mediante utilizzo temporaneo di manufatti di edilizia leggera facilmente asportabili dal suolo, nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale nonché dei regolamenti igienico-edilizi comunali. In tali aree è comunque garantita la presenza di spogliatoi e servizi igienici, suddivisi per sesso, di cui almeno uno attrezzato per persone con ridotte o impedite capacità motorie

Art. 3.
(Piscine)

1. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, le piscine realizzate all'interno di strutture ricettive volte alla pratica del turismo naturista sono classificate in categoria a/2 - piscine ad uso collettivo – sono assoggettate alle disposizioni che seguono e sono gestite nel rispetto dell'accordo medesimo.
2. Il responsabile della piscina è il titolare dell'attività, o altro soggetto da quest'ultimo incaricato che, in qualità di responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza offerte agli utenti, nonché del corretto funzionamento dell'impianto, garantisce:
a) la nomina dell'addetto agli impianti tecnici e dell'assistente ai bagnanti;
b) l'elaborazione, l'attuazione e l'aggiornamento delle attività programmate dal piano di autocontrollo, compresi l'esecuzione dei controlli analitici dell'acqua in vasca secondo i parametri e i valori stabiliti dalla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni di cui al comma 1, la compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli dell'acqua in vasca;
c) la conservazione e messa a disposizione per i controlli dell'ASL del piano di autocontrollo e dei registri di vasca per un periodo minimo di due anni;
d) la pulizia e la sanificazione della vasca e delle aree ad essa pertinenti;
e) il libero accesso, per i controlli esterni, alle ASL e agli altri organi di vigilanza;
f) il rispetto del regolamento d'uso della piscina da parte degli ospiti.

3. Il responsabile della piscina garantisce, inoltre, la presenza o pronta reperibilità, sua o di un suo delegato, durante l’orario di apertura della piscina ai turisti che praticano il naturismo.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, lettera a), il titolare della struttura ricettiva o suo delegato può assumere personalmente l’incarico di addetto agli impianti tecnici e di assistente ai bagnanti purché in possesso delle abilitazioni e competenze necessarie.
5. La presenza dell’assistente ai bagnanti non è obbligatoria per le strutture con vasche di superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell’acqua inferiore o uguale a metri 1,40, purché: sia prontamente disponibile, durante le ore di apertura della piscina, personale addetto al primo soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, sia esposto un cartello ben visibile con il quale si comunicano agli utenti le fasce orarie di apertura della piscina, l’assenza dell’assistente ai bagnanti, nonché l’obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne.
6. I servizi igienici ad uso esclusivo delle piscine non sono obbligatori, se i clienti sono alloggiati ed utilizzano quelli in dotazione alla struttura ricettiva.
7. In caso di apertura anche alle persone non alloggiate che praticano il turismo naturista, é’ garantita la presenza di spogliatoi e servizi igienici, suddivisi per sesso, di cui almeno uno attrezzato per persone con impedite o ridotte capacità motorie.
8. Le vasche con superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell’acqua inferiore o uguale a metri 1,40, qualora dotate di impianti di idromassaggio, sono assimilabili a vasche “ricreative” e possono essere addossate alle pareti per uno sviluppo del perimetro non superiore al 50%.
9. Il regolamento d'uso interno è affisso all'ingresso della piscina. In esso sono indicati, in particolare:
a) l’obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne, in assenza dell’assistente ai bagnanti;
b) la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
c) il divieto di fare tuffi;
d) l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
e) l'obbligo di utilizzare ciabatte di materiale plastico nell'area circostante la vasca;
f) gli orari di accesso in piscina;
g) il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile della piscina;
h) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.
10. L’uso della cuffia è facoltativo ed è disciplinato dal responsabile della piscina in funzione dei risultati della valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo.
11. L'accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.
12. In caso di ubicazione all’aperto, l'ingresso alla piscina è consentito tramite apposito cancello con chiusura controllabile e l'area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.
13. Al fine di mantenere inalterato il contesto naturale, è consentito, in alternativa alla recinzione di cui al comma 12, l'uso di barriere naturali costituite da siepi o filari di piante sempreverdi, purché sia presente un cancello di ingresso con chiusura controllabile.
14. All’ingresso della piscina è situata una doccia con vaschetta lavapiedi atta all’imersione completa di piedi e calzature o, in alternativa, un impianto di nebulizzazione automatico, alimentati con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.
15. La funzione di primo soccorso può essere esercitata anche in spazi ad uso collettivo o in locali multifunzionali in dotazione della struttura ricettiva con la presenza di materiali minimi di medicazione purché non utilizzati, contemporaneamente, da altri fruitori.
16. L’avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito in maniera idonea a garantire un ingresso rapido nell’area piscina.

Art. 4.
(Sicurezza alimentare nelle aree naturiste all’aperto)

1. La disciplina relativa alla sicurezza alimentare nelle aree naturiste all’aperto è assimilata alle disposizioni previste in materia di manifestazioni temporanee regolamentate con provvedimento del settore regionale competente in materia.
2. Il personale addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nelle aree naturiste all’aperto, rispetta i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa comunitaria di cui al Regolamento (CE), n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 , al Regolamento (CE) n. 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e alle disposizioni in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 5.
(Smaltimento acque reflue nelle aree naturiste all’aperto)

1. Lo smaltimento delle acque reflue nelle aree naturiste all’aperto è assicurato attraverso l’allaccio al sistema fognario pubblico; in caso di impossibilità tecnica o in assenza di allacci al sistema fognario pubblico, sono assicurati idonei sistemi, anche mobili, di smaltimento delle acque reflue.

Art. 6.
(Prescrizioni anti-legionellosi)

1. Le strutture e le aree naturiste private sono tenute ad individuare la figura del responsabile ai fini dell’identificazione e della valutazione del rischio legionellosi, a dotarsi di idoneo documento aggiornato periodicamente e a garantire l'esecuzione e la registrazione delle procedure adeguate di gestione del rischio, secondo le prescrizioni indicate nelle linee guida per la prevenzione e controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015.